REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME

Servizio affari istituzionali delle autonomie locali - sede di Udine

tel + 39 0432 555 504
fax + 39 0432 555 465
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Udine, 11 aprile 2013

Ai Comuni
Alle Province
Alle Comunità montane
Alle Unioni dei Comuni
Alla Comunità collinare del Friuli
LORO SEDI

Inviato esclusivamente via PEC

oggetto: **Legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (c.d. legge omnibus). Informazione su norme di interesse per gli enti locali.**

Sul Supplemento Ordinario n. 16 del 10 aprile 2013, è stata pubblicata la legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali".
Nel rinviare nel dettaglio alla lettura del suo testo, si segnalano alcune disposizioni rilevanti per gli Enti locali.

Art. 11, comma 1

La norma, che aggiunge un secondo periodo al comma 15 dell'art. 1 della legge regionale 21/2003, reintroduce i termini di inizio (pari ad un massimo di 7 giorni dalla data di adozione dell'atto) e di durata (pari a 15 giorni consecutivi) della pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali, i quali erano stati eliminati dal dettato normativo a seguito delle modifiche apportate dalla legge regionale 26/2012.
La norma, inoltre, estende i suddetti termini di 7 e 15 giorni alla pubblicazione delle determinazioni adottate dagli Enti locali così uniformando le scadenze temporali operanti in Friuli Venezia Giulia per tali adempimenti.

Art. 11, comma 8

La norma, frutto di un emendamento consiliare, aggiunge il comma 1 bis all'art. 4, comma 1, della legge regionale 3/2012, e posticipa al 1° ottobre 2013, per i comuni della Regione interessati, la decorrenza del termine del 1° aprile 2013 per la costituzione delle centrali uniche di committenza in forma associata, previsto dall'art. 33 bis del decreto legislativo 163/2006.

Responsabile del procedimento: dott. Gianfranco Spagnul – Tel.: + 39 0432555330
Responsabili dell'istruttoria: dott. Lorenzo Pegoraro – Tel.: + 39 0432 555 535
dott. Valeria Ratini – Tel.: +39 0432 555 359
dott. Barbara Zanessi – Tel.: +39 0432 555 720
E-mail: s.sistema.aall@regione.fvg.it

Si osserva, con l'occasione, che la soglia demografica indicata dal citato comma 1 bis, riferita ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, non risulta coordinata con quella indicata al precedente comma 1 (riferita ai piccoli comuni di cui all'articolo 7 della legge regionale 1/2006, vale a dire i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti).
Non appare chiaro il significato di tale differente indicazione, tuttavia si rileva che la previsione del comma 1 bis appare funzionalmente subordinata a quella, principale contenuta nel comma 1, che è a sua volta finalizzata, come ampiamente illustrato nella nota esplicativa prot. n. 8437 del 14 marzo 2013, ad adattare l'obbligo prescritto dall'art. 33 bis del decreto legislativo 163/2006 al contesto regionale avvalendosi della competenza regionale in materia di ordinamento locale e quindi, fra l'altro, sostituendo alla soglia demografica dei 5.000 abitanti ricorrente nella normativa statale sui piccoli comuni quella dei 3.000 abitanti, già individuata dal Legislatore regionale per tale categoria di comuni.

Art. 11, comma 11

La norma prevede una deroga, per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, alle disposizioni finanziarie di contenimento della spesa pubblica stabilite dal legislatore statale con l'art. 1, comma 138, della legge n. 228/2012, di novella dell'art. 12 del D.L. n. 98/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011). Specificamente il comma 11 stabilisce che dette disposizioni statali, le quali con riferimento all'anno 2013 pongono il divieto di acquisto di immobili per le amministrazioni pubbliche ivi indicate, non si applicano agli enti locali della Regione per le acquisizioni immobiliari finanziate in tutto o in parte dalla Regione.

Art. 11, comma 12

La norma prevede una deroga, per i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, al divieto di acquisto di autovetture stabilito dal legislatore statale, per gli anni 2013 e 2014, con la disposizione di cui all'art. 1, comma 143, della legge n. 228/2012, per le amministrazioni pubbliche ivi indicate, compresi gli enti locali. Specificamente, il comma 12 stabilisce che tale divieto non si applica ai Comuni del Friuli Venezia Giulia per gli acquisti, finanziati dalla Regione, di mezzi per la protezione civile.

Art. 11, comma 15

La norma aggiunge l'articolo 10 bis dopo l'articolo 10 della legge regionale 14/2011 disponendo che gli statuti delle Unioni montane, indipendentemente dalla dimensione demografica di esse, possano prevedere la nomina di un segretario dell'Unione montana, in alternativa alla figura del direttore, disciplinata dall'art. 10 della legge regionale 14/2011.
La norma, inoltre, disciplina le funzioni del segretario dell'Unione montana attribuendogli espressamente, oltre a quelle spettanti al direttore ai sensi del precedente articolo 10, anche quelle precedentemente spettanti ai segretari delle Comunità montane, ivi compresa la funzione di ufficiale rogante.

Art. 11, comma 16

La norma dispone l'abrogazione dell'articolo 29 della legge regionale 14/2011, concernente il piano dei Comuni di vallata.

Articolo 11, comma 17

La norma aggiunge il comma 5 bis all'art. 23 della legge regionale 1/2006. Tale comma prevede espressamente, qualora alla data di costituzione dell'Unione il segretario dell'Unione non svolga già le sue funzioni per tutti i Comuni ad essa aderenti, la possibilità che il sindaco di ciascun comune confermi l'incarico del segretario comunale in carica sino alla scadenza naturale del contratto.

Nel ringraziare per la cortese attenzione e rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, è gradito porgere distinti saluti.

Il direttore sostituto del Servizio
dott. Gianfranco Spagnul

(firmata digitalmente)

Lista d'inoltro:
A :

Ai Comuni
Alle Province
Alle Comunità montane
Alle Unioni dei Comuni
Alla Comunità collinare del Friuli